

**Pubblicato il 27/10/2021**

**Sent. n. 2252/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2019, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Di Lieto, Michela Rossini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Di Lieto in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 143;

contro

Comune di Positano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'atto del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano n. [omissis]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che la ricorrente impugna la sanzione di euro 20.000,00, irrogata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380/2001, per l'inottemperanza ad un'ordinanza di demolizione a suo tempo impugnata dinanzi a questo Tribunale, la cui sentenza di reiezione del ricorso n. 722/2019 è stata confermata in appello, con sentenza n. 8501/2020;

Ritenuto sussistere i presupposti per una decisione in forma semplificata, essendo il ricorso manifestamente infondato, stante la natura vincolata dell'atto impugnato, che ha applicato la sanzione base prevista dalla legge per le aree paesaggisticamente vincolate, in presenza di un'accertata trasgressione all'obbligo di demolizione dell'immobile, protrattasi anche successivamente alla data in cui la sentenza negativa di appello è divenuta definitiva;

Considerato che:

- l'irrogazione della sanzione è un atto del tutto vincolato alla constatazione dell'inadempimento ad opera dei responsabili, come tali qualificati nell'ordine demolitorio e prescinde dal requisito soggettivo della colpevolezza, avendo lo scopo di fornire all'amministrazione la provvista patrimoniale per procedere al ripristino, senza necessità di anticipare le relative somme (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 agosto 2017, n. 4146);

- ciò che viene sanzionato dal comma 4-bis dell'art. 31 non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé, bensì unicamente la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione, ossia una condotta omissiva (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 10 luglio 2018, n. 1057);

Nulla è dovuto per le spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Igor Nobile, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO